

Ordinanze prefettizie sul rischio nucleare

Ordinanza 15 dicembre 2006 - Trasferimento del combustibile irraggiato dall'impianto EUREX al deposito Avogadro.

Ordinanza 15 dicembre 2006 - Autorizzazione alla costruzione nel sito EUREX del comune di Saluggia, della cabina elettrica.

Ordinanza 2 ottobre 2006 - Integrazione dell'ordinanza 13 dicembre 2005, di autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, del nuovo sistema di approvvigionamento idrico.

Ordinanza 24 febbraio 2006 - Rettifica dell'ordinanza 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.

D.P.C.M. 17 febbraio 2006 - Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano, nella piscina di Avogadro in località Saluggia e ITREC di Trisaia, in condizioni di massima sicurezza.

D.P.C.M. del 10 febbraio 2006 - Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

D.P.C.M. 4 marzo 2005 - Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in località Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

Ordinanza 16 dicembre 2004 - Ordinanza commissariale del 16 dicembre 2004 relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero.

Ordinanza 30 luglio 2004 - Autorizzazione alla costruzione del Nuovo Parco Serbatoio presso il sito EUREX del Centro Enea, in Saluggia.

Ordinanza n. 3355 del 7 maggio 2004 - Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

D.P.C.M. 7 maggio 2004 - Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in località Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

Ordinanza n. 14 del 12 novembre 2003 - Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

Ordinanza n. 13 del 10 novembre 2003 - Piani per la disattivazione degli impianti nucleari.

Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari n. 12 del 30 settembre 2003 - Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e coordinamento.

Ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 - Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2003 - Nomina del nuovo direttore del centro di direzione e coordinamento.

Ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 - Atto di affidamento in gestione degli impianti in esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003.

Ordinanza n. 8 del 9 luglio 2003 - Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. e comando del relativo personale.

Ordinanza n. 7 del 9 luglio 2003 - Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a.

Ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 - Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale.

Ordinanza n. 5 del 11 aprile 2003 - Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile.

Ordinanza n. 4 del 11 aprile 2003 - Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica e delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari.

Ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 - Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari.

Ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 - Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari.

Ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 - Strutture di supporto.

Ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 - Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

D.P.C.M. 14 febbraio 2003 - Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.

Trasferimento del combustibile irraggiato dall'impianto EUREX al deposito Avogadro.

(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e' stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito «Commissario delegato») e dotato dei poteri necessari per realizzare tale finalita', con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi, autorizzando anche la deroga ad alcune norme di legge e di regolamento, nonche' a disposizioni di provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2006;

Considerato che la SOGIN - la quale con atto sottoscritto il 30 marzo 2006 ha definitivamente ricevuto in gestione dall'ENEA l'impianto EUREX ubicato nel sito di Saluggia (Vercelli), onde procedere al suo smantellamento - ha rilevato e tempestivamente segnalato all'APAT perdite di acqua debolmente contaminata all'esterno della piscina che in tale impianto ospita circa 2 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato;

Considerato che la SOGIN ha recentemente ampliato, dando anche di cio' tempestiva informazione all'APAT, la rete locale di monitoraggio della radioattivita' ambientale presso l'impianto EUREX, con particolare riferimento alla misura di radioattivita' nell'acqua di falda;

Ritenuto che tali misure di prevenzione valgono a monitorare il riscontrato fenomeno della perdita di acqua dalla suddetta piscina, per ora di modesta rilevanza radiologica ambientale;

Ritenuto, tuttavia, che appare indispensabile provvedere con urgenza ad un radicale intervento di bonifica della anzidetta piscina e che tale intervento non puo' prescindere dall'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato attualmente ivi stoccato;

Considerato che tra le possibili soluzioni, potrebbe essere scelta quella del trasferimento delle anzidette 2 tonnellate di combustibile irraggiato dalla piscina di EUREX a quella del vicino deposito Avogadro, gestito dalla societa' Deposito Avogadro S.r.l. del Gruppo FIAT, nella quale sono attualmente gia' depositate circa 28 tonnellate di altro combustibile irraggiato di analoghe caratteristiche nucleari;

Considerato che la permanenza in Avogadro del combustibile proveniente da EUREX avrebbe carattere di temporaneita', dal momento che da qui esso sara' inviato all'estero nel quadro del contratto gia' definito dalla SOGIN con la societa' francese AREVA per il riprocessamento della totalita' del rimanente combustibile irraggiato proveniente dalle ex centrali ed impianti nucleari italiani, contratto la cui operativita' rientra nell'Accordo intergovernativo sottoscritto in data 24 novembre 2006 dal Ministro dello sviluppo economico italiano e dal suo omologo francese;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 della societa' Deposito Avogadro al Ministero dello sviluppo economico ed all'APAT relativa alla richiesta di deroga alla prescrizione tecnica di esercizio n. 4 per alloggiare il suddetto combustibile proveniente da EUREX;

Considerato che l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese (nel seguito «Ente Parco») ha a suo tempo formulato il «Piano d'area sistema fascia fluviale fiume Po tratto torinese» (nel seguito «Piano d'Area»), nel quale la specifica «scheda progettuale n. 2» colloca in un unico e specificamente delimitato ambito territoriale («Ambito territoriale compreso tra il Canale Cavour, il Canale Farini e l'asta fluviale della Dora

Baltea») sia l'Area ENEA, nella quale e' ubicato l'impianto EUREX, sia l'Area Sorin, nella quale e' ubicato il deposito Avogadro;

Considerato che la «scheda progettuale» anzidetta oltre che prevedere la «denuclearizzazione del comprensorio ENEA», considera anche, nell'Area Sorin, «il declassamento di Avogadro a deposito di residui radioattivi a bassa attivita», previo «trasferimento degli elementi di combustibile in sedi alternative di stoccaggio», escludendo altresì «alcun incremento di attivita' industriali riguardanti il deposito medesimo»;

Ritenuto che l'eventuale trasferimento del combustibile irraggiato da EUREX ad Avogadro non contrasti con le ricordate prescrizioni del Piano d'Area in ordine all'allontanamento del combustibile, atteso che l'integrale svuotamento della piscina dello stesso Avogadro avra' luogo nel quadro del medesimo citato contratto di riprocessamento all'estero, che comprende infatti sia le 2 tonnellate di combustibile di EUREX, sia le ulteriori 28 tonnellate già presenti in Avogadro, sia anche le circa 205 tonnellate attualmente depositate nelle piscine delle Centrali di Trino e Caorso;

Considerato altresì che anche con l'arrivo delle 2 tonnellate di combustibile proveniente da EUREX il livello complessivo di radioattivita' che verrebbe raggiunto in Avogadro risulterebbe notevolmente inferiore a quello che si registrava alla data del 30 maggio 2002 di approvazione delle ricordate prescrizioni del Piano d'Area, cio' in quanto nel successivo periodo 2003-2005, nel quadro di campagne di riprocessamento effettuate in Inghilterra, sono state allontanate dallo stesso Avogadro circa 51 tonnellate di combustibile irraggiato;

Considerato che la giunta esecutiva dell'Ente Parco, con delibera in data 23 novembre 2006, ha deliberato «orientamento favorevole allo svuotamento e alla bonifica della piscina dell'impianto EUREX» e «orientamento non favorevole al trasferimento delle barre di combustibile radioattivo nel deposito Avogadro», considerando tale trasferimento in contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

Considerato che l'orientamento deliberato dall'Ente Parco non favorevole al trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro non puo' essere condiviso sia in quanto le ragioni di sicurezza e salvaguardia ambientale connesse con la disattivazione della piscina di EUREX sono prevalenti rispetto alle ragioni essenzialmente formali addotte dall'Ente Parco, sia in quanto, come sopra osservato, non sussiste contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

Ritenuto che il trasferimento di cui trattasi - che e' circoscritto all'unico delimitato ambito territoriale definito dall'Ente Parco nel Piano d'Area - da un lato accelera la denuclearizzazione dell'Area ENEA, così come richiesto dallo stesso Ente e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio nell'obiettivo di svuotare integralmente anche la piscina di Avogadro;

Ritenuto altresì che il trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro - avvenendo fra aree contigue e verso un deposito, quale e' lo stesso Avogadro, sede di frequenti operazioni di movimentazione di combustibile e quindi predisposto allo scopo - si presenta come operazione maggiormente idonea a conseguire l'obiettivo di ridurre urgentemente il rischio connesso alla piscina EUREX, ed allo stesso tempo ad evitare il diffondersi di una situazione di «pericolo percepito»;

Ritenuto infine che il trasferimento del combustibile in Avogadro non comporta alcuna violazione sostanziale delle prescrizioni del citato Piano, atteso che dalle sopra formulate osservazioni si ricava che le condizioni radiologiche determinabili in Avogadro in conseguenza dell'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX risultano più conservative di quelle presenti nello stesso Avogadro all'epoca della approvazione del vigente Piano d'Area;

Considerato che con nota del 10 ottobre 2006, l'Ente Parco ha affermato che «solo una decisione superiore assunta in regime di urgenza e pertanto con i conseguenti atti, puo' essere considerata sostitutiva, per evidenti motivi di urgenza e pericolo, delle condizioni previste dalla normativa territoriale regionale alla quale il Piano d'Area dell'area protetta fa riferimento»;

Considerato che l'APAT, per quanto di competenza relativamente agli aspetti di sicurezza della piscina di Avogadro, ha in corso di esame le istanze presentate dagli interessati al fine di ottenere l'autorizzazione all'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX;

Sentita la regione Piemonte che si e' espressa con la deliberazione n. 98-4441 del 20 novembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

Ai fini dell'eventuale immagazzinamento nella piscina del deposito Avogadro del combustibile nucleare irraggiato attualmente stoccato nella piscina dell'impianto EUREX di Saluggia - immagazzinamento per il quale sono in corso di esame le relative istanze di autorizzazione - la SO.G.I.N. S.p.A., quale «Soggetto

attuatore» degli interventi di emergenza del Commissario delegato, e' fin d'ora autorizzata a trasferire tale combustibile in detto deposito Avogadro, qualora in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

La SOGIN, ottenute le suddette prescritte autorizzazioni, e' tenuta, altresì, al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di emergenza per il trasporto approvato dal prefetto di Vercelli ai sensi di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed e' esecutiva dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2006

Il commissario delegato: Jean

Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica.

(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex ubicato nel centro ENEA di Saluggia (Vercelli), a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata autorizzata la costruzione, a cura del «Soggetto attuatore» SOGIN, nel sito Eurex di Saluggia, di alcune opere connesse all'impianto di cementazione Cemex e tra queste precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito temporaneo D2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti allo stato solido a bassa attivita' attualmente gia' presenti nel sito; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilita';

Considerato che dalla documentazione allegata a suo tempo dalla SOGIN, a corredo della domanda di permesso di costruzione di dette opere, presentata il 5 novembre 2004 al comune di Saluggia, non risultava indicata la costruzione della «Nuova cabina elettrica», che e' successivamente risultata necessaria, atteso che la verifica puntuale di quella esistente ha mostrato essere la stessa insufficiente a fornire la maggiore quantita' di energia elettrica indispensabile per il funzionamento dei nuovi impianti e servizi previsti sul sito Eurex;

Considerato che la realizzazione del locale tecnico da adibirsi a cabina elettrica, funzionale ai nuovi impianti e servizi, e' stata esplicitamente prevista nel progetto dettagliato inviato al comune di Saluggia il 5 agosto 2005, quale documentazione integrativa della richiesta del permesso di costruire del 5 novembre 2004;

Considerato che, non essendo stata la costruzione della «Nuova cabina elettrica» esplicitamente compresa nell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005, la SOGIN ha provveduto in data 28 luglio 2006 a presentare al comune di Saluggia, specifica domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del relativo permesso di costruire;

Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e che si e' percio' formato il silenzio-rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;

Ritenuto che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e l'ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 e' stata dichiarata la improrogabile necessita' e l'urgenza di provvedere alla costruzione delle opere

autorizzate, trattandosi di interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi, salvaguardando la salute della collettività e perciò comprese tra le misure speciali di emergenza a tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato, con specifico riferimento alla necessità di eliminare le criticità residue anche in relazione al fenomeno terroristico;

Ritenuto che la costruzione della «Nuova cabina elettrica», essendo quest'ultima indispensabile al funzionamento degli impianti e degli edifici la cui realizzazione è stata autorizzata con le citate ordinanze commissariali 13 dicembre 2005 e 24 febbraio 2006, presenti pertanto anch'essa le caratteristiche di improrogabilità e urgenza e di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettività e della sicurezza dello Stato;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» SOGIN alla realizzazione del su indicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove è posto l'impianto Eurex, sicché per realizzare l'opera di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che le sopraindicate esigenze di necessità e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto è indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione della su indicata opera, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata con ordinanza commissariale, in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, e in diffinitiva dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale, nonché in deroga, per quanto occorra, anche al vigente strumento di pianificazione d'area protetta;

Considerato che non si rinvergono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Sentita la regione Piemonte che, con deliberazione di giunta n. 25-4101 del 23 ottobre 2006, ha preso atto che l'intervento «risulta necessario complemento degli interventi di messa in sicurezza, già oggetto di precedenti determinazioni regionali e coerente con gli obiettivi di progressivo incremento dei livelli di sicurezza dei siti nucleari ai fini dello smantellamento finale»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 OPCM 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, OPCM 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, è autorizzata la costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, della cabina elettrica di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allegano, presentati dalla SOGIN - «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire (NCEU foglio 31, particella 165 e foglio 32, particella 30).

In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera di cui trattasi è data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia e, per quanto occorra, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta.

La realizzazione della suddetta opera è a cura della SOGIN, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede dell'autorizzazione di competenza.

La SOGIN è tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con

l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenersi.

La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati. La presente ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il commissario delegato: Jean

Integrazione dell'ordinanza 13 dicembre 2005, di autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, del nuovo sistema di approvvigionamento idrico.

(G.U. n. 236 del 10 ottobre 2006)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della «SO.G.I.N. S.p.a.» e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 nel sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), a cura del soggetto attuatore «SO.G.I.N.», e' stata autorizzata tra le altre opere la costruzione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Considerato che con note 9 e 28 agosto 2006 l'Ente parco fluviale del Po torinese ha espresso l'avviso che la costruzione dei pozzi sarebbe in contrasto con le disposizioni del vigente Piano d'area protetta, che e' strumento di pianificazione della zona, che comunque la trivellazione avverrebbe a breve distanza dal luogo ove si sarebbe riscontrato un rilascio di radioattivita' dalla piscina Eurex e che sarebbe necessario valutare la possibilita' della utilizzazione dei pozzi dimessi dell'acquedotto del Monferrato;

Ritenuto che tali osservazioni non possono essere accolte, atteso che, come hanno formalmente dichiarato tanto l'Autorita' di bacino quanto la regione Piemonte, la costruzione di pozzi di attingimento dalle falde superficiali, quali sono quelli progettati, e' indispensabile, proprio al fine di evitare ogni possibilita' di inquinamento delle falde piu' profonde che alimentano gli acquedotti della zona;

Ritenuto altresì che per ragioni di sicurezza non possono utilizzarsi a tale scopo i pozzi dimessi in quanto non ricadenti all'interno del perimetro dell'impianto;

Ritenuto infine che i paventati rischi di contaminazione sono esclusi sia dalla presenza tra la falda superficiale e quella profonda di uno spesso strato impermeabile, sia dalla circostanza che i due pozzi progettati, adeguatamente protetti in superficie, sono situati a monte dell'edificio piscina rispetto al flusso della falda e ad una distanza di ben 200 metri, il che vale anche ad evitare ogni incidenza dei lavori di trivellazione;

Considerato che e' indispensabile che l'autorizzazione alla costruzione dei pozzi, gia' concessa con l'ordinanza 13 dicembre 2005, esercitando il potere in tal senso concesso dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 180, sia integrata con la dichiarazione che essa e' rilasciata altresì in deroga al vigente strumento di pianificazione d'area protetta sopra indicato, per non ritardare il programma di solidificazione del materiale radioattivo liquido;

Ritenuto che i motivi di improrogabile necessita' ed urgenza dichiarati dall'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 ovviamente valgono anche per la costruzione dei pozzi che e' funzionale all'operativita' del nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Ritenuto che la regione Piemonte ha gia' espresso parere favorevole sul complessivo progetto di nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Ad integrazione dell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005;

Dispone:

La costruzione presso il sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), dei pozzi facenti parte del nuovo sistema di approvvigionamento idrico, già autorizzata in deroga alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' altresì rilasciata in deroga, per le ragioni sopra esposte, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, secondo il progetto di dettaglio già trasmesso al comune di Saluggia (Vercelli) dal commissario delegato con lettera 66 di protocollo del 19 luglio 2006.

La realizzazione delle suddette opere e' a cura della «SO.G.I.N.», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede di autorizzazione.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativi ed alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva.

Roma, 2 ottobre 2006

Il commissario delegato: Jean

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Rettifica dell'ordinanza 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.

(G.U. n. 61 del 14 marzo 2006)

IL COMMISSARIO DELEGATO

per la sicurezza dei materiali nucleari

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.a. e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), delle opere connesse all'impianto Cemex contiene nel testo alcuni errori materiali e espressioni sotto qualche aspetto imprecise o incomplete, tali comunque da poter ingenerare equivoci o erronee interpretazioni;

Ritenuto che e' necessario procedere alla rettifica di tali errori o imprecisioni ed e' opportuno provvedere altresì a modificare il testo dell'ordinanza per tener conto di alcuni eventi sopravvenuti;

Dispone:

Il testo dell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 sopra indicata va corretto e modificato nel modo che viene qui di seguito indicato:

- 1) nella seconda alinea delle premesse, le parole «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003» sono sostituite dalle parole «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003»;
- 2) nella quindicesima alinea delle premesse, le parole «ha approvato» sono sostituite dalle parole «ha adottato»;
- 3) nella diciassettesima e nella trentatreesima alinea delle premesse e nella prima alinea della parte dispositiva le parole «Deposito D-2 per i rifiuti solidi a bassa attivita'» sono sostituite dalle parole «Deposito temporaneo D-2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti a bassa attivita' attualmente già presenti nel sito, allo stato solido»;
- 4) nella ventisettesima alinea delle premesse, le parole «ha riconosciuto la necessita' e l'urgenza dell'emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'ente stesso alla formulazione nel piu' breve tempo possibile del richiesto parere» sono sostituite dalle parole «preso atto della necessita' e dell'urgenza dichiarate dal commissario delegato di provvedere alla emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'ente stesso alla formalizzazione nel piu' breve tempo possibile del richiesto parere»;
- 5) nella ventottesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che con tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del parere» sono sostituite dalle parole «Ritenuto che con tale impegno l'ente non ha preso posizione contraria all'autorizzazione alla costruzione delle

opere in questione, chiedendo piuttosto che siano definiti gli impegni degli enti coinvolti, anche per quanto riguarda le aspettative di ristoro dei disagi ambientali e territoriali della comunità locale, e che tutto ciò non contrasta né impedisce il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione»;

- 6) nella trentesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 davanti al prefetto di Vercelli» sono state sostituite dalle parole «Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 15 marzo 2006, in attuazione dell'impegno manifestato dal sindaco del comune di Saluggia di voler procedere nelle vie ordinarie»;
- 7) nella trentunesima alinea delle premesse, dopo le parole «con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005» sono aggiunte le parole «limitatamente all'urgenza della realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico e del ricovero, presso il nuovo deposito D-2, dei rifiuti attualmente immagazzinati in modo precario nel deposito 2003»;
- 8) nella trentatreesima alinea delle premesse, le parole «non sia in contrasto con il citato parere in quanto trattasi» sono sostituite dalle parole «e' aderente ai citati pareri in quanto trattasi in parte di meri accessori indispensabili e in parte»;
- 9) nella trentatreesima alinea delle premesse le parole «atteso che esso» sono sostituite dalle parole «sia perché subordinato al pronunciamento ministeriale di compatibilità ambientale, sia perché»;
- 10) nella sesta alinea della parte dispositiva dell'ordinanza, le parole «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle parole «15 marzo 2006».

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativi e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2006

Il commissario delegato: Jean

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano, nella piscina di Avogadro in località Saluggia e ITREC di Trisaia, in condizioni di massima sicurezza.

(G.U. n. 50 del 1 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga della richiamata dichiarazione di stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrità fisica e dell'ambiente;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi

Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 125;

Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 125;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.**1. PREMESSA.**

L'art. 125 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalità di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.

In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonché dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalità di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attività specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1.

3. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA.

La pianificazione di emergenza assolve alla finalita' di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra' predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.

Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.

In tale contesto, percio', il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatica peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in pieno alle esigenze di tutela della popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.

La previsione in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.

3.1. Pianificazione di emergenza nazionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, includera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.

Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.

La sezione specifica di cui sopra riporterà, quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorità competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorità coinvolte, i termini e le modalità dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonché la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalità altamente specializzate nel campo sanitario.

La specifica sezione del piano nazionale verra' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le autorità competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.

3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.

Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa d'insieme d'insieme richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovra' prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.

Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvedera' tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.

Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a piu' province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalita' previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.

Tale piano stabilisce, altresì, le modalita' operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.

L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono altresì essere individuati i livelli di responsabilita' delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze.

Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' della regione e degli enti territorialmente interessati.

Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.

La presente fase dovra' concludersi entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.

3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato.

Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovra' avere a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.

Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le modalita' previste dalle presenti linee guida.

4. RAPPORTO TECNICO.

Per la redazione del piano di emergenza assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.

Tale rapporto verra' predisposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:

- a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalita' di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
- b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalita' di impiego;

c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio.

Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che lo invia ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.

Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.

Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato dovra' dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico della commissione di cui all'art. 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettera' il rapporto al prefetto competente per la predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo specifico trasporto.

5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

- a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
- b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
- c) le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuali responsabilità nei riguardi della collettività, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Il piano di informazione deve indicare l'autorità responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalità di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.

6. ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA.

Il piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di emergenza, specificando l'entità prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il trasportatore è tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all'autorità marittima territorialmente competente.

Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando militare territoriale, nonché gli organi del Servizio sanitario nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio di sanità marittima e dell'autorità marittima, competenti per territorio.

Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza, oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.

Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

7. ESERCITAZIONI.

Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi strumenti di attuazione.

8. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA'.

I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:

- a) spedizioni di materie fissili;
- b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attività complessiva per spedizione è > 3 A1 (materie sotto forma speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra forma), dove A1 e A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo la regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;
- c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attività complessiva per spedizione è > 30 A1 (materie sotto forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma).

Nel caso di spedizioni comprendenti più radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai valori 30 A1 o 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.

Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza e del porto di arrivo.

In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:

- informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;
- nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;
- attività massima e quantità in massa.

Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica preventiva dovrà essere adempiuto nei confronti del prefetto, del comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza.

La tabella dei valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:

- a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale sia l'attività specifica che l'attività totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;
- b) attività specifica: si intende l'attività del radionuclide per unità di massa del nuclide stesso. L'attività specifica di un materiale nel quale il radionuclide è distribuito in maniera uniforme è l'attività per unità di massa del materiale;
- c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula metallica contenente materiale radioattivo;
- d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari di ricerca;
- e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:
 - l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;
 - l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato esclusivamente in reattori termici;
- f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione statale che gestisce il trasporto di materie radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;
- g) trasporto: attività comprendente tutte le operazioni e le condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;
- h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una o più persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
- i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente i contenuti radioattivi;
- j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del trasporto;
- k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto;
- l) A1 e A2: valori limite di attività per ogni radionuclide, contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il trasporto di materiale radioattivo»;
- m) collo di tipo A: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività fino ad A1 se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale;
- n) collo di tipo B: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività superiore ad A1, se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale.

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Parte generale:

premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria; obiettivi della pianificazione; presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento della pianificazione.

Lineamenti della pianificazione:

le misure generali e gli interventi previsti in caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto c); le autorità interessate al piano, il sistema di comando e controllo, le responsabilità; i sistemi di telecomunicazione.

Modello d'intervento:

la procedura di attivazione del piano con la descrizione analitica delle prime azioni da parte delle autorità responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; la procedura di scambio delle informazioni con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorità responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; i piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza; il piano di informazione alla popolazione.

Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:

documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza; livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni; dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento; schema di diramazione dell'allarme; schema del flusso delle informazioni; carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza; elenco telefonico di reperibilità.

DEI MATERIALI NUCLEARI

Ordinanza commissariale del 16 dicembre 2004 relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero

Il Commissario Delegato

VISTO

- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

- il DPCM in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 (nel seguito, OPCM 3267/2003) con cui il Presidente della SOGIN SpA (nel seguito, Sogin) è stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

VISTO

- il DPCM in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 (nel seguito, OPCM 3355/2004) con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'OPCM 3267/2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario Delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

VISTO

- il decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle attività produttive che definisce nuovi indirizzi strategici ed operativi affinché le attività della Sogin siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e che abroga il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001;

CONSIDERATO

- che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi;

CONSIDERATA

- l'improrogabile necessità ed urgenza di allontanare dalle piscine il combustibile irraggiato;

PRESO ATTO

- del parere favorevole a tale allontanamento espresso – nel corso della riunione del 23 settembre 2004 – dalla Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 3 dell'OPCM n. 3355/2004

SENTITE

- le regioni Emilia-Romagna e Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'OPCM 3267/2003;

DISPONE

- che il "Soggetto attuatore" – sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive – proceda alla stipulazione dei necessari atti contrattuali al fine di effettuare nei tempi più rapidi lo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato, dando così inizio alle operazioni di invio al riprocessamento in Francia e/o Gran Bretagna e completandole entro tempi congrui con quelli indicati nei Cronoprogrammi emanati il 30 luglio 2004;

- che il "Soggetto attuatore", operando sulla base degli indirizzi strategici ed operativi del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del 02/12/2004, persegua l'obiettivo di inserire, negli accordi da stipulare per la fornitura del servizio di riprocessamento, il dilazionamento del trasferimento in Italia dei rifiuti

vetrificati originati da tale riprocessamento fino a quando sarà disponibile un deposito nazionale o, comunque, per almeno 20 anni;

- che gli oneri connessi alla esecutività della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 dell'OPCM 3267/2003, vengano posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali nucleari;

- la trasmissione della presente ordinanza a SOGIN in quanto "Soggetto attuatore"; Ministero delle attività produttive; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Ministero degli affari esteri; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'interno; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della salute; Dipartimento della Protezione Civile; Autorità per l'energia elettrica e il gas; APAT; Prefetture, Regioni, Province e Comuni interessati;

- la immediata esecutività della presente ordinanza.

Roma, 16 dicembre 2004

Carlo Jean

DEI MATERIALI NUCLEARI

Ordinanza commissariale del 16 dicembre 2004 relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero

Il Commissario Delegato

VISTO

- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

- il DPCM in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 (nel seguito, OPCM 3267/2003) con cui il Presidente della SOGIN SpA (nel seguito, Sogin) è stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

VISTO

- il DPCM in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 (nel seguito, OPCM 3355/2004) con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'OPCM 3267/2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario Delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

VISTO

- il decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle attività produttive che definisce nuovi indirizzi strategici ed operativi affinché le attività della Sogin siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e che abroga il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001;

CONSIDERATO

- che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi;

CONSIDERATA

- l'improrogabile necessità ed urgenza di allontanare dalle piscine il combustibile irraggiato;

PRESO ATTO

- del parere favorevole a tale allontanamento espresso – nel corso della riunione del 23 settembre 2004 – dalla Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 3 dell'OPCM n. 3355/2004

SENTITE

- le regioni Emilia-Romagna e Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'OPCM 3267/2003;

DISPONE

- che il "Soggetto attuatore" – sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive – proceda alla stipulazione dei necessari atti contrattuali al fine di effettuare nei tempi più rapidi lo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato, dando così inizio alle operazioni di invio al riprocessamento in Francia e/o Gran Bretagna e completandole entro tempi congrui con quelli indicati nei Cronoprogrammi emanati il 30 luglio 2004;

- che il "Soggetto attuatore", operando sulla base degli indirizzi strategici ed operativi del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del 02/12/2004, persegua l'obiettivo di inserire, negli accordi da stipulare per la fornitura del servizio di riprocessamento, il dilazionamento del trasferimento in Italia dei rifiuti

vetrificati originati da tale riprocessamento fino a quando sarà disponibile un deposito nazionale o, comunque, per almeno 20 anni;

- che gli oneri connessi alla esecutività della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 dell'OPCM 3267/2003, vengano posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali nucleari;

- la trasmissione della presente ordinanza a SOGIN in quanto "Soggetto attuatore"; Ministero delle attività produttive; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Ministero degli affari esteri; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'interno; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della salute; Dipartimento della Protezione Civile; Autorità per l'energia elettrica e il gas; APAT; Prefetture, Regioni, Province e Comuni interessati;

- la immediata esecutività della presente ordinanza.

Roma, 16 dicembre 2004

Carlo Jean

Ordinanza commissariale del 16 dicembre 2004 relativa al trasferimento alla Sogin SpA degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare dell'ENEA

Il Commissario Delegato

VISTO

- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

- il D.P.C.M. in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SOGIN S.p.A. è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito "Commissario Delegato");

VISTO

- il D.P.C.M. in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui è stata confermata la nomina del Presidente della Sogin S.p.A. a Commissario Delegato;

CONSIDERATO

- che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 attribuiscono al Commissario Delegato il potere di assumere ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (nel seguito ENEA) e delle Società da questo partecipate;

CONSIDERATO

- che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 attribuiscono altresì al Commissario Delegato il potere di trasferire alla SOGIN, con il consenso del soggetto cedente, le licenze e le autorizzazioni pertinenti agli impianti ENEA sopra indicati, nonché di porre alle dipendenze funzionali della medesima Società il personale dell'ENEA in servizio presso detti impianti, previo consenso del personale stesso;

CONSIDERATO

- che in esecuzione di quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 4 del 11 aprile 2003 è stata stipulata, il 13 maggio 2003, una Convenzione tra Commissario Delegato, SOGIN ed ENEA per il trasferimento delle licenze connesse agli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di ENEA, nonché un Protocollo d'intesa con l'impegno ad individuare le modalità più idonee al fine di pervenire al trasferimento a SOGIN di tali impianti;

CONSIDERATO

- che, in esecuzione della Convenzione 13 maggio 2003 è stato sottoscritto tra ENEA e SOGIN, il 29.07.2003, l'"Atto di affidamento in gestione" a quest'ultima dell'impianto ITREC di Trisaia, degli impianti Celle Calde e Plutonio di Casaccia e dell'impianto EUREX di Saluggia e contestualmente è stato disposto il comando presso SOGIN del personale ENEA addetto agli impianti medesimi, che ha preventivamente manifestato il proprio consenso;

CONSIDERATO

- che con ordinanza commissariale n. 9 del 29 luglio 2003 è stata disposta l'esecutività del suddetto "Atto di affidamento in gestione";

CONSIDERATO

- che l'art. 1 dell'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 dispone che, al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività dirette alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi, è autorizzato il

trasferimento alla SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità dell'ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare;

CONSIDERATO

- che in attuazione di quanto disposto con le OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 e n. 3355 del 7 maggio 2004, con le ordinanze commissariali n. 4 del 11 aprile 2003, n. 8 del 9 luglio 2003 e n. 9 del 29 luglio 2003, nonché con la Convenzione e col Protocollo d'intesa 13 maggio 2003, ENEA e SOGIN hanno predisposto lo schema di un contratto contenente la vendita da ENEA a SOGIN del ramo di attività relativo agli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare già indicati nell' "Atto di affidamento in gestione", all'esclusivo fine dello smantellamento e bonifica degli stessi e delle operazioni connesse e conseguenti;

CONSIDERATO

- che il predisposto schema di contratto contempla la precisa elencazione dei beni oggetto della compravendita, il prezzo essendo fissato in euro 12 milioni, nonché il trasferimento a SOGIN del personale ENEA preposto agli impianti;

CONSIDERATO

- altresì che lo schema prevede l'impegno della SOGIN, a seguito dell'avvenuta ultima azione delle operazioni di smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, di ritrasferire ad ENEA - e l'impegno di questo a riacquistare - i beni afferenti la compravendita per un importo pari alla somma corrisposta per i beni stessi, rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto degli eventuali rimborsi effettuati alla SOGIN da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

CONSIDERATO

- che nella riunione del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione di SOGIN ha approvato lo schema di contratto sopra indicato, dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere alla stipulazione dell'atto formale;

CONSIDERATO

- che nella riunione del 23 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA ha a sua volta approvato l'accordo con SOGIN dando mandato al Presidente di procedere alla stipulazione dell'atto formale;

RITENUTO

- che con l'approvazione dello schema di contratto da parte dei massimi organi deliberativi dell'ENEA e della SOGIN è stato raggiunto l'accordo tra i due Enti previsto dall'art. 1 dell'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257;

RITENUTO

- che si sono così realizzati i presupposti per la formalizzazione del contratto diretto al trasferimento in forma pubblica del ramo di attività relativo agli impianti ENEA sopra indicati e dei connessi rapporti di servizio e di lavoro;

RITENUTO

- che al fine di assicurare la massima celerità nell'attuazione delle iniziative per la messa in sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali radioattivi, nonché per l'avvio dello smantellamento e della bonifica degli impianti stessi, è necessario che i due Enti provvedano entro breve termine alla suddetta formalizzazione del contratto di trasferimento del ramo di attività e dei relativi rapporti ad esso connessi, l'uno e gli altri strumentali all'avvio, entro il termine emergenziale, delle suddette attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica;

RITENUTO

- altresì che la sopraindicata formalizzazione del trasferimento è opportuno che avvenga entro il 31.12.2004, al fine di evitare un'ulteriore proroga del comando del personale dipendente dall'ENEA addetto agli impianti oggetto di trasferimento, con i conseguenti notevoli inconvenienti sulla regolarità e continuità dell'attuazione delle ordinanze e disposizioni commissariali;

DISPONE

- che ENEA e SOGIN provvedano alla stipulazione dell'atto di trasferimento suddetto in forma pubblica entro il 31 dicembre 2004.

- la trasmissione della presente ordinanza a SOGIN, ad ENEA, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Protezione Civile, all'APAT, nonché alle Regioni, Province e Comuni interessati.

- La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva.

Carlo Jean

Roma, 16 dicembre 2004

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

(G.U. n. 112 del 14 maggio 2004)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»;

Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che, pertanto, non sussistono più le ragioni in forza delle quali si era proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 e' autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla società SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreché intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonché i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.

1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonché comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata.

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.

2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e cosi' sostituito: «La predetta commissione e' composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa».

3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole «di cui alla presente ordinanza,» sono aggiunte le seguenti «di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonche».

Art. 4.

1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonche' per l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in località Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

(G.U. n. 111 del 13 maggio 2004)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrità fisica e dell'ambiente;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Presidente: Berlusconi

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

(G.U. n. 271 del 21 novembre 2003)

(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera A all'ordinanza commissariale n. 11 dell'11 settembre 2003.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, dell'allegato A alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003 con l'allegato A alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con omissione dell'allegato.

Roma, 12 novembre 2003

Il Commissario delegato: Jean

Piani per la disattivazione degli impianti nucleari.

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;

Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla vigente normativa in materia nonché il rispetto, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;

Dispone:

1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.

2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il commissario: Jean

ALLEGATO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

(EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

Tra:

il Ministero delle attività produttive, con sede in Roma, via Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147, rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma, via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto Roberto Cecchi, delegato del Ministro;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua qualità di direttore dell'APAT;

il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (O.P.C.M. n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, nella persona del Gen. Carlo Jean; la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing. Giancarlo Bolognini, nella sua qualità di amministratore delegato;

Premesso che:

- a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, e' stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in condizioni di massima sicurezza;
- b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione all'attività di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si e' disposto, tra l'altro, in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia (Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonché gli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria);
- c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro individuato SO.G.I.N. quale «soggetto attuatore» delle attività di cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;
- d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N. aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
- e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto necessario:

progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

pertanto avviare con urgenza le relative procedure di smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel rispetto della normativa

vigente, uno svolgimento sinergico delle attività di detti procedimenti, nonché una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;

tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione istituzionale.

Art. 1.

Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), avverrà secondo lo schema riportato in allegato al presente accordo. In particolare:

a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti nucleari:

SO.G.I.N. S.p.A. invierà per ciascuna centrale l'aggiornamento del piano di dismissione - documento quest'ultimo già trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle competenti autorità rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212, 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. n. 11868 - ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanità, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ed alla regione interessata;

L'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle amministrazioni di cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;

L'APAT, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;

b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:

SO.G.I.N. S.p.A., invierà, per ciascuna centrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla regione interessata, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente allo studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblicherà l'annuncio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale nel termine di legge (novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative prescrizioni;

c) attività di raccordo dei procedimenti sub a) e b):

i risultati dell'istruttoria APAT che in particolare si focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a disposizione della commissione V.I.A. insieme con i risultati delle istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione di competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di cui al precedente punto b).

Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva programmazione temporale delle attività sarà concordata tra le parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si potrà tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festività ecc.).

Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sarà emesso il relativo decreto che, nelle more della registrazione verrà portato a conoscenza del Ministero delle attività produttive e del commissario delegato. Si porterà quindi a conclusione il procedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.

Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica»).

Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.

Art. 2.

Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti e delle finalita' da raggiungere, avra' efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali di cui al precedente art. 1.

Allegato schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.

Letto e sottoscritto.

Roma, 30 ottobre 2003

p. Il Ministero delle attivita' produttive

Ortis

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Agricola

p. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali

Cecchi

Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)

Cesari


Il commissario delegato e presidente SO.G.I.N. S.p.A.

Jean

SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato

Bolognini

Coordinamento della procedura autorizzativa ex art.56 del DLgs. 230/95 e di V.I.A.



(*) Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri art. 6, comma 5 - L. 349/86

Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e coordinamento.

(G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'Ord. 21 marzo 2003, n. 1 del Commissario delegato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del commissario delegato composta da So.G.I.N. S.p.a. e dal Centro di direzione e coordinamento, come riportato nello schema «A» allegato alla predetta ordinanza;

Vista l'Ord. 29 settembre 2003, n. 10 del Commissario delegato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Considerato che l'esperienza di questi mesi ha confermato la necessità, all'interno del citato Centro di direzione e coordinamento, della prevista figura del «consigliere giuridico» in considerazione delle problematiche giuridiche dipendenti dalla dichiarazione dello stato d'emergenza per le attività di smaltimento dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 2003, la nomina del «consigliere giuridico» del Centro di direzione e coordinamento nella persona dell'avv. Carlo Salimei.

2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui all'allegato «A» della citata ordinanza commissariale n. 1/2003, come integrata dall'ordinanza commissariale n. 10/2003 e dalla presente ordinanza.

3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

(G.U. n. 218 del 19 settembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2003 - serie generale - n. 77;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2003 - serie generale - n. 98;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2003 - serie generale - n. 157;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2003 - serie generale - n. 187;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi; necessario accelerare ulteriormente la messa in sicurezza dei rifiuti liquidi a piu' alta attivita' conservati presso l'impianto nucleare Eurex del Centro di Saluggia;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera «A» all'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, limitatamente alle misure ed alle attività relative all'impianto nucleare Eurex del centro di Saluggia, riportate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1), della tabella riportata a pagina cinque dell'allegato «A» alla citata ordinanza n. 4/2003, con quella allegata alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Regione Piemonte, all'APAT, all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 11 settembre 2003

Il Commissario delegato: Jean

Nomina del nuovo direttore del centro di direzione e coordinamento.

(G.U. n. 187 del 13 agosto 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 1 del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del commissario delegato composta da SO.G.I.N. S.p.a. e dal centro di direzione e coordinamento, come riportato nello schema «A» allegato alla predetta ordinanza;

Considerato che il prefetto F. Paolo Palmeri, direttore del centro di direzione e coordinamento, in data 1° luglio 2003, è stato collocato a riposo;

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione del medesimo con altro dirigente del Ministero dell'interno;

Ritenuta l'opportunità, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del citato centro di direzione e coordinamento ed assicurare una qualificata presenza del Ministero dell'interno nella struttura commissariale, di provvedere alla sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri con il vice-prefetto Vittorio Piscitelli, già vice direttore centro di direzione e coordinamento;

Sentito il capo di Gabinetto del Ministero dell'interno che con nota del 17 luglio 2003 ha espresso il suo concorde parere sulla opportunità di nominare direttore del centro di direzione e coordinamento, in sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri, il vice-prefetto Vittorio Piscitelli;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, con effetto immediato, la nomina, in sostituzione del prefetto F. Paolo Palmeri, del nuovo direttore del centro di direzione e coordinamento della struttura del commissario delegato nella persona del vice prefetto Vittorio Piscitelli.

2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui all'allegato «A» della citata ordinanza commissariale n. 172003, i cui compiti e le modalità di raccordo con la struttura di coordinamento e monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della protezione civile e con la commissione tecnico-scientifica nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e le regioni interessate, sono riportati nel documento allegato alla citata ordinanza n. 1/2003 sotto la lettera «B».

3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il commissario delegato: Jean

Atto di affidamento in gestione degli impianti in esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003.

(G.U. n. 187 del 13 agosto 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, e, in particolare, art. 1 comma 4);

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista la Convenzione del 13 maggio 2003 stipulata tra il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, Enea e Sogin;

Visto l'atto di scioglimento e di messa in liquidazione del «Consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (SICN)», giusta deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio stesso del 19 giugno 2003, con efficacia al 1° luglio 2003, risultante dal verbale notarile di riunione del dott. Marco De Luca, repertorio 20832; l'ordinanza n. 8 del 9 luglio 2003 del commissario delegato, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che in data 29 luglio 2003 l'amministratore delegato di Sogin S.p.a., e il direttore generale di Enea hanno sottoscritto un accordo complessivo formalizzato nell'«Atto di affidamento in gestione degli impianti in esecuzione della convenzione tra commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003» finalizzato al pieno raggiungimento degli obiettivi contemplati nell'OPCM n. 3267/2003;

D'intesa con il commissario straordinario di Enea, formalizzata con sua lettera del 29 luglio 2003, prot. CMS/2003/1241, riportata in allegato sotto la lettera «A»;

Dispone:

1. L'esecutività dell'«Atto di affidamento in gestione per l'esecuzione della convenzione del 13 maggio 2003», sottoscritto in data 29 luglio 2003 tra Enea e SO.G.I.N. S.p.a., riportato in allegato sotto la lettera «B».

2. In virtù della presente ordinanza, Enea continuerà ad esercire le attività nucleari che rimangono a suo carico, e le cui licenze sono ricomprese in quelle degli impianti affidati in gestione a SO.G.I.N. alle medesime condizioni e limiti attualmente vigenti, fino alla concessione allo stesso Enea delle specifiche licenze da parte delle competenti autorità. A tal fine l'Enea richiederà alla competenti autorità, entro il 30 settembre 2003 le specifiche autorizzazioni per l'esercizio delle menzionate attività nucleari.

3. La comunicazione della presente ordinanza e degli allegati «A» e «B» al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a.

4. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione degli allegati «A» e «B».

Roma, 29 luglio 2003

Il commissario delegato: Jean

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. e comando del relativo personale.

(G.U. n. 203 del 2 settembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto lo scioglimento del Consorzio SICN, deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio stesso in data 19 giugno 2003, con efficacia dal 1° luglio 2003;

Considerato

le gravi preoccupazioni espresse in sede parlamentare per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti, dovuti al mancato trasferimento della responsabilità della gestione degli impianti stessi a SO.G.I.N. S.p.a. entro i tempi inizialmente previsti, con preoccupanti ricadute sulla sicurezza medesima, nonché il pressante invito ricevuto nelle medesima sede ad accelerare in ogni possibile modo la realizzazione degli interventi;

che, in data 13 maggio 2003, è stata stipulata tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. la prevista convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), con comando del personale addetto agli impianti che esprima il suo consenso al medesimo;

che, in data 25 giugno 2003, il direttore generale dell'ENEA con lettera prot. DIRGEN/2003/2078, ha specificato il numero dei dipendenti ENEA che hanno manifestato il loro consenso al comando;

l'impossibilità di addivenire ad un'intesa di dettaglio, completa e tempestiva, tra SO.G.I.N. S.p.a. ed ENEA, applicativa della predetta convenzione;

che il numero dei dipendenti ENEA che hanno già espresso il loro assenso al comando è giudicato adeguato a garantire il mantenimento in sicurezza degli impianti nelle attuali condizioni di esercizio degli stessi;

che il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ha subordinato il suo consenso al mantenimento all'Ente stesso dei laboratori di caratterizzazione del Centro della Casaccia;

Sentito il Ministero delle attività produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Dispone:

1. Con efficacia dal 15 luglio 2003 sono trasferite dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA): EUREX del Centro di Saluggia (Vercelli), incluso il Laboratorio di caratterizzazione; Impianti celle calde e plutonio, nonché l'impianto OPEC2 del Centro della Casaccia (Roma), quest'ultimo necessario per la messa in sicurezza di materiali radioattivi ad alta pericolosità del deposito Nucleco e con esclusione di quelle relative al laboratorio di caratterizzazione situato lo stesso Centro della Casaccia (Roma) ITREC del Centro

della Trisala (Matera). Le aree circostanti gli edifici, necessarie per le opere di cantierizzazione o comunque funzionali alle opere previste, verranno individuate da SO.G.I.N S.p.a. e trasferite ad opera del Commissario delegato. Esse verranno restituite ad Enea al termine delle operazioni di smantellamento.

2. Il trasferimento di cui al precedente punto e' regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. - n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. in data 13 maggio 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A».

3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione degli impianti e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale comandato, nonche' in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per gli impianti di cui al precedente punto 1. le cui licenze ed autorizzazioni sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.a.

4. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) provvederanno a redigere e sottoscrivere, entro il 31 luglio 2003, apposito verbale di consegna per ciascuno degli impianti e per le relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale comandato.

5. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) invieranno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) le proposte di adeguamento dei regolamenti di esercizio degli impianti di cui al precedente punto 1. per quanto necessario.

6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, ed anche in considerazione del citato scioglimento del Consorzio SICN, le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 per le attivita' relative agli impianti di cui al punto 1. saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.. A titolo di anticipazione da parte di SO.G.I.N. S.p.a., con detti fondi si procedera' anche al trasferimento dei materiali a piu' elevata pericolosita' del deposito Nucleco di Casaccia in OPEC 2.

7. I terreni e gli immobili e gli impianti di cui non e' prevista la demolizione, saranno restituiti ad ENEA al termine delle attivita' di cui al punto 1.;

8. Come previsto dalla convenzione tra ENEA e SO.G.I.N. e dall'allegato protocollo, il personale retribuito con risorse a carico della componente A2 della tariffa elettrica, potranno esprimere il consenso al comando direttamente alla SO.G.I.N., fermo restando che, anche coloro che non avranno prestato il proprio assenso in questa prima fase potranno comunque farlo fino all'atto del conferimento degli impianti, concordato tra ENEA e SO.G.I.N. per il 30 settembre 2003.

9. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

10. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 9 luglio 2003

Il commissario delegato: Jean

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN – Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a.

(G.U. n. 163 del 16 luglio 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo;

Considerato che l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;

D'intesa con il Presidente di F.N - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e con l'amministratore delegato di SO.G.I.N. S.p.a.;

Dispone:

1. SO.G.I.N. S.p.a. predispone, entro il 15 luglio 2003, l'aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN – Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., sito in Bosco Marengo (Alessandria), allegati all'istanza di disattivazione presentata alle competenti autorita' da FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., con lettera del 18 novembre 2002, prot. DIN 118-02.

2. Il piano e programma aggiornato di cui al precedente punto 1, sara' autorizzato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni. Le attivita' previste nel piano e programma autorizzato saranno immediatamente attuate anche in presenza sul sito di materie nucleari.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a FN – Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il presidente delegato: Jean

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN – Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale.

(G.U. n. 157 del 9 luglio 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4);

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo;

Considerato che in data 6 giugno 2003 e' stata stipulata tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a., convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' FN, sito in Bosco Marengo (Alessandria), subordinatamente al distacco del personale addetto all'impianto;

Sentito il presidente di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso al distacco a SO.G.I.N. S.p.a. di cinquantatquattro dipendenti addetti all'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. che garantiscono un adeguato mantenimento in sicurezza dell'impianto sopraccitato;

Dispone:

1. Con efficacia dal 1° luglio 2003, sono trasferite da FN – Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN – Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. sito a Bosco Marengo (Alessandria);

2. Il trasferimento di cui al precedente punto e' regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 giugno 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A»

3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale distaccato, nonche' in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati da FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. per l'impianto di cui al precedente punto 1.

4. SO.G.I.N. S.p.a., per il predetto impianto, inviera' all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la proposta di adeguamento del relativo regolamento di esercizio.

5. SO.G.I.N. S.p.a. e FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. provvederanno a redigere apposito verbale di consegna dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale distaccato.

6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, per le attivita' relative all'impianto di cui al punto 1), le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.

7. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 25 giugno 2003

Il commissario delegato: Jean

Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile.

(G.U. n. 98 del 29 aprile 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;

Considerato:

necessario definire i livelli di radioattività residua (c.d. «livelli di allontanamento») al di sotto dei quali è consentito il rilascio dei materiali solidi derivanti dalla disattivazione e smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento;

le vigenti condizioni per l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge (c.d. «livelli di esenzione»), indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000;

che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 è stato autorizzato, a conclusione della conferenza dei servizi, l'avvio di alcune attività di decommissioning della centrale nucleare di Caorso fissando le prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi;

opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;

Dispone:

1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel documento ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000 allegato al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate in allegato sotto la lettera «A».

2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il commissario delegato: Jean

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI GESTIONALI ER L'ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI

Per l'allontanamento dei materiali solidi dall'impianto valgono i livelli di concentrazione superficiale e di massa (C_{ij}), riportati nella tabella per i diversi tipi di materiale.

| Radionuclide (i) | C_{ij} | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Materiali metallici (Bq/g) | | Materiali cementizi | | Altri materiali |
| Simbolo | Massa (Bq/g) | Superficie (Bq/cm ²) | Massa (Bq/g) | Superficie (Bq/cm ²) | Massa (Bq/g) |
| ³ H | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 0,1 |
| ¹⁴ C | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0,1 |
| ⁵⁴ Mn | 1 | 10 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| ⁵⁵ Fe | 1 | 1.000 | 1 | 10.000 | 0,1 |
| ⁶⁰ Co | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| ⁵⁹ Ni | 1 | 1.000 | 1 | 10.000 | 0,1 |
| ⁶³ Ni | 1 | 1.000 | 1 | 10.000 | 0,1 |
| ⁹⁰ Sr | 1 | 1 | 1 | 100 | 0,1 |
| ¹²⁵ Sb | 1 | 10 | 1 | 1 | 0,1 |
| ¹³⁴ Cs | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| ¹³⁷ Cs | 1 | 10 | 1 | 1 | 0,1 |
| ¹⁵² Eu | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| ¹⁵⁴ Eu | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| α emettitori | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| ²⁴¹ Pu | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,1 |

Per materiali diversi da quelli metallici o cementizi, eventuali livelli maggiori di quelli indicati nella tabella potranno essere stabiliti dall'APAT, sentita la Commissione tecnica, per specifici radionuclidi ed in relazione a specifiche matrici a seguito della presentazione, da parte dell'esercente, di apposite valutazioni di impatto radiologico che dimostrino comunque la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I della direttiva 96/29/Euratom. In tali casi potranno essere stabilite particolari condizioni sulle modalità di allontanamento e sulla destinazione del materiale rilasciato.

Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in quanto applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa, sia quelli di concentrazione superficiale.

In caso siano presenti più radionuclidi deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$$

dove C_i è la concentrazione di massa o superficiale dell'i-esimo radionuclide e C_{li} è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide.

Debbono essere registrati i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto legislativo n. 230/1995, nel caso di materiali metallici destinati al riciclo in fonderia, ogni partita di materiale allontanato dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento stabilite dalla presente prescrizione.

Nel contratto di conferimento del materiale alla fonderia, deve essere inserita una apposita indicazione affinché l'esercente la fonderia sia tenuto ad effettuare una miscelazione nella carica del forno fusorio almeno in ragione di uno a dieci con materiale di diversa origine.

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica e delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari.

(G.U. n. 98 del 29 aprile 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;

l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2003, serie generale, n. 77;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto:

necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2003, serie generale, n. 77, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

altresì necessario, al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità della gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue società partecipate, disporre, per la gestione di dette attività il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.A. delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere relativi ai predetti impianti;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); le regioni Basilicata, Lazio e Piemonte; D'intesa con il Commissario straordinario dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), con il Presidente di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e con il Presidente di Nucleco S.p.A.;

Dispone:

1. Il piano preliminare delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio, relativo agli impianti di seguito elencati, concernenti il ciclo del combustibile ed i depositi di materie radioattive: Eurex del Centro di Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde del Centro della Casaccia (Roma) e Itrec del Centro della Trisaia (Rotondella-Matera), di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA); Impianto Nucleare FN in Bosco Marengo (Alessandria), di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.; Deposito Nucleco S.p.A. presso il Centro della Casaccia (Roma) di proprietà Nucleco S.p.A., e' quello riportato in allegato sotto la lettera «A».

2. Il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.A. delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica relativi agli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e delle sue società partecipate FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e Nucleco S.p.A., alle condizioni - incluse quelle inerenti al personale in servizio presso i relativi impianti e quelle relative ai tempi dell'effettivo predetto trasferimento - contenute nelle rispettive convenzioni tra il Commissario delegato, la SO.G.I.N. S.p.A., l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), la FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e la Nucleco S.p.A.

3. Le misure relative ai punti CC1, EU6, NU1 E PU1 del predetto allegato «A», considerate particolarmente urgenti per migliorare la protezione fisica degli impianti, sono autorizzate con la presente

ordinanza ed eseguite, quanto prima, da SO.G.I.N. S.p.A. in conformita' alle relative schede tecniche approvate dal Commissario delegato.

4. Per le misure e le attivita' indicate nei restanti punti del predetto allegato «A», SO.G.I.N. S.p.A. predisporra', nei tempi previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003.

5. S.O.G.I.N. S.p.A. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto nucleare FN in Bosco Marengo (AL) di proprieta' di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., allegati all'istanza di disattivazione presentata, alle competenti autorita', da FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., con lettera del 18 novembre 2002, prot. DIN 118-02. Il piano e programma aggiornato sara' autorizzato dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

6. S.O.G.I.N. S.p.A. predisporra', sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, il piano e programma di dismissione dell'impianto Itrec del Centro della Trisaia (Rotondella-MT), di proprieta' dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA). Il predetto piano e programma sara' autorizzato dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

7. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

8. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

9. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 11 aprile 2003

Il commissario delegato: Jean

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attivita' finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari.

(G.U. n. 87 del 14 aprile 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Dispone:

1. Il piano preliminare delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio, relativo alle centrali di So.G.I.N. S.p.a. ed al combustibile depositato nella piscina dell'impianto Avogadro di Saluggia (di proprieta' Fiat-Avio S.p.a.), e' quello riportato in allegato sotto la lettera "A".

2. Le misure relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del predetto allegato "A", considerate particolarmente urgenti per migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da So.G.I.N. S.p.a. in conformita' alle relative schede tecniche approvate dal Commissario delegato.

3. I piani delle attivita' relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto allegato "A", approvati dal commissario delegato, sono trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003.

4. Per le misure e le attivita' indicate nei restanti punti del predetto allegato "A", So.G.I.N. S.p.a. predisporra', nei tempi previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003.

5. So.G.I.N. S.p.a. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di dismissione delle centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, allegati alle istanze di disattivazione presentate da So.G.I.N. S.p.a., alle competenti autorita', rispettivamente con lettere del 2 agosto 2001, prot. 8212, 2 agosto 2001, prot. 8213, 28 febbraio 2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868. I piani e programmi aggiornati saranno autorizzati dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

6. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

7. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla

Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 3 aprile 2003

Il Commissario delegato: Jean

Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari

(G.U.n. 77 del 2 aprile 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;

Ritenuto necessario adeguare gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a predisposti standard di sicurezza rispondenti alla aggiornata situazione internazionale in materia;

Considerato che tali standard possono riferirsi unicamente a minacce provenienti da terra e che, pur realizzando un ragionevole livello di sicurezza, non possono eliminare ogni rischio in quanto ciò potrà avvenire solo con lo smantellamento completo degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;

Dispone:

1. L'immediato adeguamento ai criteri riportati nel documento allegato sotto la lettera A, delle misure di protezione fisica delle centrali nucleari di SO.G.I.N. S.p.a. e degli impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di Nucleco S.p.a., limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive dell'impianto Avogadro di Fiat - Avio S.p.a. di Saluggia (Vercelli), degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria) nonché dei seguenti impianti di ENEA: Eurex di Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde di Casaccia (Roma) e Itrec di Trisaia (Matera).

2. La predisposizione di piani che, per ciascuna centrale ed impianto, individuino gli interventi ritenuti necessari all'adeguamento di cui al precedente punto 1 nonché l'immediata attuazione, nell'ambito di ciascuna centrale o impianto, delle misure più urgenti su autorizzazione del commissario delegato.

3. Il responsabile del "Settore sicurezza" della struttura del commissario delegato, d'intesa con i responsabili delle centrali e degli impianti e' autorizzato ad effettuare, nel più breve tempo possibile, gli adeguamenti delle misure di protezione fisica risultanti dai relativi piani di cui al precedente punto 1 ed a stipulare i necessari contratti, mediante affidamento diretto delle attività a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, con preferenza tra quelli che sono risultati già aggiudicatari in SO.G.I.N. S.p.a. di attività analoghe, previa approvazione del commissario delegato.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 21 marzo 2003

Il commissario delegato: Jean

Strutture di supporto

(G.U. n. 77 del 2 aprile 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio ed il capo del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto necessario dover procedere alla preliminare organizzazione della propria struttura di supporto;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, l'organizzazione provvisoria della struttura di supporto alle attività del commissario delegato è costituita da SOGIN S.p.a. e dal Centro di direzione e coordinamento, come riportata nello schema allegato sotto la lettera A. La struttura comprende personale dipendente di SO.G.I.N. S.p.a., di ENEA e di FN - Nuove tecnologie e servizi avanzati S.p.a. nonché di amministrazioni pubbliche con specifiche professionalità e di professionisti esterni.

2. Il vice presidente di SO.G.I.N. S.p.a., prof. Paolo Togni, assume, con decorrenza immediata, funzioni vicariali del commissario delegato. L'amministratore delegato di SO.G.I.N. S.p.a., ing. G. Bolognini, è il coordinatore dell'esecuzione di tutte le attività affidate dal commissario delegato a SO.G.I.N. S.p.a. quale "soggetto attuatore" e dell'integrazione degli impianti che passano sotto la gestione di SO.G.I.N. S.p.a.

3. I compiti dei componenti la struttura del commissario delegato e le modalità di raccordo con la struttura di coordinamento e monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della Protezione civile, con la commissione tecnico-scientifica nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e le regioni interessati sono delineati nel documento riportato in allegato sotto la lettera B.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della struttura di supporto alle attività del commissario delegato sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.


6. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

Il commissario delegato: Jean

ALLEGATO A

STRUTTURA PROVVISORIA DEL COMMISSARIO DELEGATO



ALLEGATO B

1. Compiti del Direttore e dei Vice Direttori del Centro di direzione e coordinamento

- Coadiuvare il Commissario Delegato in tutte le sue funzioni
- Coordinare il concorso del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno
- Garantire l'informazione e il coordinamento con la Struttura di Coordinamento e Monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Coordinare le relazioni istituzionali a livello regionale e locale
- Provvedere alla continua informazione del Commissario Vicario e dei Consiglieri Giuridici

2. Settore giuridico

- Compiti del coordinatore del settore (Avv. Renato Ciccarello)
 - Provvede alla redazione delle bozze di ordinanze, ordini di servizio, ecc.
 - Segue le attività relative alla “messa alla dipendenza funzionale” di SO.G.I.N. del personale degli impianti ENEA e FN
 - Sovraintende alla comunicazione di emergenza
 - Effettua il monitoraggio dei contratti e delle attività amministrative
 - Coadiuvare il Consigliere Giuridico
- Aspetti giuridici Prof. Avv. **Giuseppe De Vergottini** (esterno)
Avv. **Mariano Scocco**
- Relazioni istituzionali Avv. **Renato Ciccarello**
- Settore personale: Dott. **Tullio Dian**
- Comunicazione: Dott. **Nadio Delai** (esterno)
Ing. **Ugo Spezia**
- Controllo Amministrativo: Dott. **Ettore D’Elia** (esterno)
Dott. **Vincenzo D’Elia**

3. Settore Sicurezza

- compiti del coordinatore del settore: (Ing. Angelo Papa)
 - predisposizione del piano di messa in sicurezza
 - collegamenti con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Trasporti
 - Coordinamento e informazione dei Comitati Scientifici SOGIN S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Collegamenti con le Forze Armate e con i VV.FF. per il miglioramento del livello di sicurezza

Le interfacce per lo svolgimento delle attività del coordinatore sono:

- Centrali SOGIN: Ing. **Luigi Noviello**
- Impianti ENEA, FN, Nucleco e Avogadro: Ing. **Ivo Tripputi** (con esperti ENEA e FN)
- Combustibili: Ing. **Angelo Papa**
- Licensing: Ing. **Giuseppe Bolla**

4. Settore smantellamento impianti e centrali

- Ing. **Giancarlo Bolognini** avvalendosi delle strutture della SO.G.I.N. S.p.A. predispone e gestisce il piano di smantellamento accelerato

5. Studio deposito

- Ing. **Silvio Cao** con esperti SO.G.I.N. e ENEA e Comitati Scientifici SO.G.I.N. e delle Presidenze del Consiglio dei Ministri

I settori sicurezza, smantellamento impianti e centrali nonché l’incaricato dello studio deposito si avvalgono del supporto dei Comitati Scientifici SO.G.I.N. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

(G.U. n. 63 del 17 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonche' procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;

Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;

Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettivita';

Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessita' ed urgenza per imporre l'adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilita' di adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Societa' di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonche' degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalita' di cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la societa' di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, e' autorizzato a porre in

essere ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attivita' di cooperazione internazionale, nonche' ad attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla presente ordinanza.

3. E' costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione e' composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive ed uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione e' integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniquale volta le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza.

4. Al fine di garantire unitarieta', celerita' ed economicita' delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Societa' di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza, nonche' per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprieta' dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue societa' partecipate. Al fine di consentire il conseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Societa' di cui al comma 1 sono trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e delle Societa' dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Societa' di cui al comma 1, e' posto alle dipendenze funzionali della stessa Societa', previo consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle attivita' di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.

5. I piani degli interventi di cui al comma 1 sono inviati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che dovra' rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo piano.

6. Per conferire un piu' completo grado di sicurezza ai materiali di cui al comma 1, nonche' per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalita' di deposito dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

- legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;
- legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi;
- legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
- legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in esso richiamate;
- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua per usi industriali;
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;
- decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;
- decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;
- circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16 dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi stradali;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione, altresì, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall'attivazione dei consorzi ivi previsti.

Art. 5.

1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonche' ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'; l'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Societa' di cui all'art. 1, comma 1.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente: Berlusconi

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.

(G.U. n. 59 del 12 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti volte a realizzare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte in condizioni di massima sicurezza;

Ritenuto che l'attuale contesto di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzato da profili di maggiore gravita' in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;

Ritenuto altresì che i recenti eventi alluvionali hanno comportato la sopravvenuta inadeguatezza di talune strutture destinate alla conservazione in condizioni di sicurezza di detti rifiuti radioattivi, con conseguente aumento del rischio per la pubblica e privata incolumita';

Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, con la conservazione e lo stoccaggio di tale tipologia di rifiuti in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettivita';

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi